

(N. 1140-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del 20 dicembre 1982 — dell'articolo 1, primo comma, punto 2, e secondo comma, e degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 22

DAL

DISEGNO DI LEGGE n. 1140

« Nuove norme sulla cittadinanza »

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

approvato dall'Assemblea, nella seduta anzidetta, in un testo unificato con i disegni di legge nn. 433, 1005 e 1376, con il seguente titolo: « Disposizioni in materia di cittadinanza »

Nuove disposizioni sulla cittadinanza

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È cittadino per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la paternità o maternità dei quali non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3.

Il minore straniero, che abbia conseguito lo stato di figlio legittimo per adozione, acquista la cittadinanza italiana se uno dei genitori è cittadino.

Qualora l'adozione che ha determinato lo stato di figlio legittimo sia revocata durante la minore età dell'adottato, questi conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne, può dichiarare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di ri-

nunciarsi, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

Il minore italiano che acquista per adozione una cittadinanza straniera perde la cittadinanza italiana se entro un anno dal raggiungimento della maggiore età non dichiara di volerla conservare.

Art. 4.

Lo straniero, del quale il padre o la madre o uno degli avi sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica, diviene cittadino:

1) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano o assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico territoriale italiano e dichiara in entrambi i casi di voler acquistare la cittadinanza italiana;

2) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli apolidi di cui il padre o la madre o uno degli avi siano stati cittadini italiani per nascita.

Art. 5.

Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla consegna del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato.

Art. 6.

Il cittadino italiano perde la cittadinanza:

1) se, avendo acquistato una cittadinanza straniera, risiede all'estero o vi stabilisce la propria residenza e non dichiara, entro un anno dall'acquisto della nuova cit-

tadinanza o dal raggiungimento della maggiore età, ovvero dallo stabilimento della residenza all'estero, se successivo al verificarsi delle condizioni precedenti, di voler conservare la cittadinanza italiana;

2) se, avendo acquistato una cittadinanza straniera per effetto di matrimonio, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana.

Il cittadino italiano, nato in uno Stato estero dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita e residente all'estero, perde la cittadinanza italiana se entro un anno dal raggiungimento della maggiore età non dichiara di volerla conservare.

Art. 7.

Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato straniero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica o abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato ovvero abbia acquistato volontariamente la cittadinanza di questo Stato, perde la cittadinanza al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 8.

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

1) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano;

2) se, avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato o di un altro ente pubblico territoriale italiano, dichiara di volerla riacquistare;

3) se, avendola perduta ai sensi degli articoli 6 e 10, dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

4) se, avendola perduta ai sensi dell'articolo 7, primo comma, dichiara di volerla riacquistare sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo sopra citato.

Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, riacquista la cittadinanza italiana chi, avendola perduta ai sensi dell'articolo 6, primo comma, numero 2), dichiara di volerla riacquistare, semprechè abbia perduto la cittadinanza straniera o sia intervenuta, anche all'estero, pronuncia di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 7, secondo comma, della presente legge.

Nei casi indicati ai numeri 3) e 4) del primo comma e al secondo comma del presente articolo il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Nei casi previsti dai numeri 3) e 4) del primo comma chi ha perduto la cittadinanza straniera, senza acquistarne altra, può essere esonerato, con decreto del Ministro dell'interno, dall'obbligo di stabilire la residenza nel territorio della Repubblica. In tal caso il riacquisto ha effetto dalla data della domanda dell'interessato.

Art. 9.

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana divengono cittadini se convivono con esso ovvero non conservano la cittadinanza straniera.

Chi diviene cittadino ai sensi del comma precedente può dichiarare entro un anno dal raggiungimento della maggiore età di rinunciare alla cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

Art. 10.

Il minore, uno dei genitori del quale non sia cittadino italiano, raggiunta la maggiore età, può, entro un anno, rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di una cittadinanza straniera.

Se entrambi i genitori perdono la cittadinanza italiana ovvero la perde il solo dei due che ne era in possesso, il figlio minore, che risiede all'estero ed è in possesso di una cittadinanza straniera, perde la cittadinanza italiana se entro un anno dal raggiungimento della maggiore età non dichiara di volerla conservare.

Art. 11.

Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza.

Art. 12.

L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Art. 13.

L'apolide che risiede nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei di-

ritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

Lo straniero riconosciuto rifugiato secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

Art. 14.

Coloro i quali hanno perduto la cittadinanza italiana libica dopo la rinuncia dell'Italia di cui all'articolo 23 del trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, sono riconosciuti cittadini italiani sempre che fossero residenti in Italia alla data della costituzione dello Stato indipendente di Libia e non abbiano acquistato altra cittadinanza.

Art. 15.

Coloro che sono in possesso della cittadinanza determinata dall'articolo 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, e successive modificazioni e integrazioni, sull'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecaneso in base alle disposizioni del trattato di Losanna, sono riconosciuti cittadini italiani semprechè non abbiano acquistato altra cittadinanza e siano residenti in Italia alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero, se residenti all'estero, dichiarino entro un anno da tale data, dinanzi ad un agente diplomatico o consolare, di eleggere la cittadinanza italiana.

Art. 16.

Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 17.

Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Art. 18.

Coloro i quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il diciottesimo anno di età ma non ancora il diciannovesimo possono rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 entro un anno dalla data predetta.

Coloro che, trovandosi nella condizione di cui all'articolo 6, secondo comma, hanno superato il diciannovesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, devono, al fine di conservare la cittadinanza italiana, rendere l'apposita dichiarazione entro un anno dalla data predetta.

Art. 19.

Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 20.

Sono abrogate la legge 13 giugno 1912, n. 555, il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.